



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
1118

OGGETTO: Schema di accordo relativo alla distribuzione per conto di cui alla lettera a) art. 8 della Legge 405/2001, tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dall'Agenda Regionale Sanitaria dal quale si rileva la necessit  di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole e la proposta di cui all'articolo 16, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimit  e della regolarit  tecnica del direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva n  pu  derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di "Accordo regionale per la distribuzione per conto tramite le farmacie convenzionate dei farmaci di cui al prontuario ospedale – territorio (P.H.T.)" con le OO.SS. delle farmacie convenzionate, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche, secondo quanto previsto nell'Allegato A e nei relativi allegati B, C, D e nella Tabella 1, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di incaricare il Direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria o suo delegato di sottoscrivere l'accordo;
3. che gli oneri derivanti dall'attuazione della presente deliberazione sono di competenza del bilancio ASUR, nei limiti del budget annualmente assegnato dalla Regione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi
Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

8

Y



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- ✓ Legge n. 662 del 23/12/1996 art. 40 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
- ✓ DPR n. 371 del 08/09/1998 "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private";
- ✓ D.M. 22 dicembre 2000 "Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni";
- ✓ D.L. n. 347 del 18/09/2001 convertito con modificazioni in Legge n. 405 del 16/11/2001 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria";
- ✓ Determinazione AIFA del 29/10/2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)";
- ✓ Legge Regionale n. 13 del 23/02/2005 "Modifiche alla L.R. 20 giugno 1988 n. 23 in materia di indennità di residenza e contributo aggiuntivo per le farmacie rurali";
- ✓ Determinazione AIFA 08/04/2011 "Applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto - legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, in materia di prezzi dei farmaci";
- ✓ D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito in Legge n. 27 del 24/03/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- ✓ D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 07/08/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (ed. Spending Review);
- ✓ DGR n. 1415 del 08/10/2012 "Protocollo Diagnostico Terapeutico Assistenziale del cancro del colon-retto. Modifica DGR 1906/2008";
- ✓ D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17/12/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese";
- ✓ DGR n. 1696 del 03/12/2012 "Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR, per l'attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- ✓ DGR n. 279 del 06/03/2013, "L. 405/2001 - Approvazione schemi di accordo per la Distribuzione per Conto dei farmaci tra la Regione Marche e Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche";
- ✓ DGR n. 650 del 05/05/2013 "Indirizzi relativi all'applicazione degli accordi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 279/2013";
- ✓ DGR n. 1428 del 22/12/2014; "Proroga degli accordi per l'attività di "distribuzione per conto" di cui alla lettera A, art. 8 della Legge 405/2001, sottoscritti dalla Regione Marche e Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche adottati con la DGR n. 279/2013";
- ✓ DGR n. 881 del 19/10/2015 "Schemi di accordi relativi alla distribuzione per conto di cui alla lettera A, art. 8 della Legge 405/2001, tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche";

22



- ✓ DGR 1613 del 27/12/2016 “*Prolungamento della modalità sperimentale di distribuzione dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) nell'ambito della distribuzione per conto (DPC) di cui alla DGR n. 881/2015*”;
- ✓ DGR n. 163 del 27/02/2017 “*Ulteriore aggiornamento e sostituzione della TABELLA 1 contenuta nella DGR n. 881/2015 relativa all'approvazione degli "Schemi di accordo relativi alla distribuzione per conto di cui alla lettera a) art. 8 della Legge 405/2001, tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarma Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche" e successive integrazioni*”
- ✓ DGR n. 963 del 07/08/2017 “*Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della razionalizzazione d'uso dei farmaci e del relativo monitoraggio - L. 232/2016*”;
- ✓ DGR n. 995 del 04/09/2017 “*Modifica e integrazioni alla DGR 881/2015 - Schemi di accordi relativi alla distribuzione per conto di cui alla lettera a, art. 8 della Legge 405/2001, tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche*”.

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

L'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, come convertito dalla legge del 16 novembre 2001, n. 405, recante “*Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria*”, stabilisce che le Regioni, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche presso le farmacie predette.

La distribuzione per conto DPC è una forma di erogazione diretta dei farmaci, caratterizzata dall'acquisto dei farmaci da parte dell'ASUR Marche, che si avvale dei maggiori sconti previsti dalla vigente normativa in materia di approvvigionamento diretto dalle ditte produttrici (art. 9 Legge 386/1974), e dalla successiva distribuzione agli assistiti tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private.

Nelle Marche la DPC è iniziata nel 2004, come accordo sperimentale (Progetto Marche: decreto del Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona ed alla Comunità n. 41/DIP5 del 24.06.2004), a cui sono seguiti altri accordi negli anni fino all'ultimo del 19.10.2015 la cui scadenza è prevista per il 31.12.2018.

La Giunta regionale con la DGR n. 881 del 19.10.2015 ha approvato gli schemi di accordi relativi alla distribuzione per conto (DPC) di cui alla lettera a, art. 8 della Legge 405/2001, tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN Marche. Detti accordi sono stati sottoscritti dalle parti in data 19/10/2015 (Reg. Int. n. 18487).

La Regione Marche ha inteso potenziare l'integrazione delle farmacie nel SSR, riconoscendo loro il ruolo di farmacia dei servizi e di comunità sia nell'erogazione dei farmaci e dei dispositivi medici, sia in quella di prestazioni a carattere sanitario che sociosanitario.

La “valorizzazione professionale”, prevista al punto 21 dell'accordo per la DPC (DGR 881/2015),



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

consiste nello svolgimento delle seguenti attività di seguito riportate:

- *Fornitura dei dati e delle immagini (con esclusione dei promemoria delle ricette dematerializzate) delle ricette spedite in convenzionata e in DPC;*
- *Fornitura di un software in grado di elaborare dati di consumo e statistici della convenzionata e della DPC, secondo le specifiche dell'Allegato A;*
- *Partecipazione al progetto screening colon-retto;*
- *Partecipazione a progetti regionali di farmacovigilanza attiva;*
- *Verifica dei piani terapeutici per le seguenti categorie farmacologiche: NAO, GH, EPO e G-CSF.*

Per il "servizio di valorizzazione professionale" si stabilisce un importo complessivo di €1.756.800,00 comprensivo di IVA al 22%, che deve essere inteso come tetto invalicabile annuo, da corrispondere per quote mensili, in proporzione alle attività svolte, misurate sulla base dei pezzi distribuiti in DPC fino a un numero complessivo di 1.200.000 confezioni annue cui corrisponde il valore di tetto economico sopra indicato.

Per i farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali), in riferimento agli accordi per la DPC (DGR 881/2015), le farmacie convenzionate ed il CO.D.IN. Marche hanno effettuato una distribuzione sperimentale, senza oneri per il SSR. La procedura consisteva nell'acquisto diretto da parte dell'ASUR, nell'approvvigionamento da parte delle farmacie attraverso il grossista CO.D.IN. e nella verifica dei piani terapeutici on line, da parte della farmacia, prima della dispensazione del farmaco. La scadenza della distribuzione sperimentale aveva la data del 31.12.2016, prorogata poi al 30.06.2017 (DGR n. 1613 del 27.12.2016). Con la DGR 995/2017 sono stati modificati ed integrati i precedenti accordi.

In considerazione che:

- La gara per l'acquisto dei farmaci in DPC scaduta 30.06.2018 è stata prorogata per 2 anni e comunque fino all'espletamento della nuova gara gestita dalla SUAM (Determina ASUR n. 369 del 16.06.2018 avente per oggetto: "Fornitura in distribuzione per conto dell'ASUR dei farmaci inclusi nel PHT – rinnovo contrattuale e indizione procedura negoziata nelle more dell'attivazione di nuovo contratto da parte del soggetto aggregatore -SUAM");
- I farmaci di classe A/PHT di recente immissione in commercio, ma non ancora disponibile in DPC (per esempio: Enoxaparina biosimilare) potrebbero determinare un risparmio stimato di circa € 2 milioni/anno;
- E' necessario un nuovo accordo con le OO.SS. delle farmacie convenzionate, affinché siano attivate successivamente e tempestivamente le procedure pubbliche di acquisto per la fornitura dei farmaci in DPC;
- È stato rivisto il contenuto dell'accordo precedente relativamente all'onere previsto (DGR 881/2015) per la "valorizzazione professionale" generando un risparmio, a parità di prestazioni, di circa € 260.000,00 e sono state snellite le procedure amministrative;
- Il servizio per la logistica e gestione della DPC nella regione Marche dovrà essere affidato ad un distributore intermedio autorizzato alla gestione e trasporto dei farmaci, a seguito di una procedura pubblica di acquisto espletata dall'ASUR Marche, in ossequio alla normativa vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

➤ L'aggiornamento dell'elenco dei farmaci di cui alla Tabella 1, come stabilito dal DGR n. 163/2017, è predisposto dal Direttore dell'ARS con proprio atto, in quanto la classificazione dei farmaci di classe A/PHT è determinata dall'AIFA e gli accordi della DPC già stabiliscono i criteri per la distribuzione diretta, DPC o in convenzionata.

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione dell'atto proposto.

Il sottoscritto, inoltre, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Rodolfo Pasquini)

PARERE E PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. Attesta, infine, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Direttore dell'ARS
(Rodolfo Pasquini)

La presente deliberazione si compone di n. 26 pagine, di cui n. 20 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

p Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)
Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

**ACCORDO REGIONALE PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO
TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE DEI FARMACI
DI CUI AL PRONTUARIO OSPEDALE – TERRITORIO (P.H.T.)**

TRA

LA REGIONE MARCHE

rappresentata da _____, _____ dell'Agenzia Regionale Sanitaria, nato a _____ il _____, la quale interviene al presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale delle Marche;

E

FEDERFARMA MARCHE

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE
rappresentata da _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di Federfarma Marche, con sede in via 1° maggio n. 142/B, 60131 Ancona, codice fiscale 93028370430, nella qualità di presidente pro-tempore;

E

**CONSERVIZI ASSOFORM MARCHE
ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PUBBLICHE
CONVENZIONATE**

rappresentata da _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di Conservizi Assofarm Marche, con sede in Ancona, codice fiscale 80012210425, nella qualità di Presidente pro-tempore;

Premesso che:

- le parti riconoscono il ruolo centrale delle farmacie convenzionate nella dispensazione dei farmaci e nell'erogazione agli assistiti di servizi, volti a migliorare l'efficacia e la qualità del SSR, in quanto esse sono in grado di garantire la capillarità del servizio farmaceutico ai cittadini e l'omogeneità dell'assistenza su tutto il territorio regionale;
- i farmaci che seguono la duplice via di distribuzione, compresi nell'allegato 2 del DM 22/12/2000 e nel Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT) di cui alla determinazione AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere distribuiti dai servizi farmaceutici degli Enti del SSR e dalle farmacie convenzionate;
- la fornitura dei farmaci avviene attraverso il distributore intermedio che assicura la consegna giornaliera alle farmacie convenzionate con la Regione Marche e, in caso di necessità e/o urgenza, ai Servizi Farmaceutici del SSR;

R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. 881/2015 ha approvato lo schema di accordo triennale per la DPC, ha previsto l'incremento della distribuzione diretta di farmaci, sia da parte delle farmacie ospedaliere e servizi farmaceutici territoriali dell'ASUR, sia attraverso la distribuzione per conto, al fine di aumentare l'utilizzo appropriato dei farmaci e ridurre i costi per la spesa farmaceutica;
- le parti firmatarie del presente accordo convengono che l'aumento in quantità ed in valore della distribuzione effettuata direttamente dai servizi farmaceutici degli Enti del SSR e di quella effettuata per conto, deve essere ricondotto all'interno degli obiettivi programmatici di budget.

Si conviene quanto segue:

- 1) Le farmacie convenzionate con la Regione Marche forniscono, come distribuzione per conto, i farmaci corrispondenti ai principi attivi presenti nel PHT e quelli indicati nella Tabella 1 del presente accordo e contraddistinti dalla sigla DPC (Distribuzione per Conto).
- 2) Sono esclusi dall'accordo per la DPC, perché forniti esclusivamente dai servizi farmaceutici degli Enti del SSR, i principi attivi, riportati in Tabella 1 e contraddistinti dalla sigla DD (distribuzione diretta).
- 3) La Regione si riserva di aggiornare l'elenco dei principi attivi presenti nella Tabella 1 sentite le OO. SS. firmatarie del presente accordo. Le scorte dei farmaci di nuovo ingresso in DPC, nel caso non si tratti di un farmaco di nuova immissione sul mercato, dovranno essere smaltite al massimo nel giro di trenta giorni.
- 4) La Regione, su indicazione dell'ASUR Marche, esclude i farmaci dalla DPC, quando il costo per il SSR è superiore alla fornitura in regime di convenzione, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.
- 5) La ricetta con prescrizione medica urgente (con biffatura della casella con la lettera "U" con firma del medico prescrittore nel caso la ricetta sia compilata manualmente) di un farmaco presente nella Tabella 1, potrà essere spedita dalla farmacia in regime di convenzione mediante consegna del farmaco del normale ciclo distributivo. Nei casi di urgenza la quantità dispensabile è la minima necessaria a garantire il trattamento farmacologico immediato. Il farmaco, spedito in regime di urgenza, dovrà essere tariffato al SSR, con la convenzionata, al costo di acquisto presso il grossista (prezzo al pubblico meno sconto di legge) IVA compresa, alla data di spedizione della ricetta.
- 6) Le farmacie possono richiedere al distributore intermedio i farmaci della DPC solo ed esclusivamente dopo la consegna della ricetta SSN da parte del paziente. Per garantire terapie urgenti, le Farmacie sono autorizzate a detenere minimi quantitativi di farmaci commisurati alle necessità del territorio in cui insiste la farmacia. Le categorie di farmaci che possono essere tenute come scorta in farmacia sono:
 - a) Eparine a basso peso molecolare;
 - b) Antivirali;
 - c) Clopidogrel;
 - d) Insuline;
 - e) Antipsicotici Atipici – SGA (Second Generation Antipsychotic).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7) Il margine previsto, dal mese di giugno 2018, per la DPC per le farmacie convenzionate è di € 4,12 a confezione (IVA 10% esclusa) fino al raggiungimento di 1.200.000 confezioni fornite in DPC. Successivamente dal mese di gennaio di ogni anno, di validità del presente accordo, il margine per le farmacie convenzionate sarà di € 4,12 a confezione (IVA 10% esclusa) fino al raggiungimento di 1.200.000 confezioni fornite in DPC, superato detto limite, dal mese successivo il margine sarà di € 3,50. Tale margine (€ 4,12 o € 3,50) è incrementato ulteriormente di € 0,50 (IVA 10% esclusa) per le farmacie rurali sussidiate che percepiscono il contributo aggiuntivo ai sensi della L.R. n. 4/2015.

8) Le farmacie, per migliorare l'efficacia e la qualità delle prestazioni fornite agli assistiti, svolgeranno senza oneri aggiuntivi per il SSR, nell'ambito della "Valorizzazione professionale", le attività di cui all'Allegato B del presente accordo, così definite:

a) Fornitura dei dati e delle immagini (con esclusione dei promemoria delle ricette dematerializzate) delle ricette spedite in convenzionata e in DPC;

b) Mantenimento del software fornito in base al precedente accordo (DGR 881/2015) in grado di elaborare i dati di consumo e statistici della convenzionata e della DPC;

c) Partecipazione al progetto screening colon-retto;

d) Partecipazione a progetti/attività regionali di farmacovigilanza attiva;

e) Verifica dei piani terapeutici per le seguenti categorie farmacologiche: NAO, GH, EPO, G-CSF, Denosumab (Prolia®) e valsartan + sacubitril (Entresto®), nonché eventuali altri farmaci che la regione Marche individuerà in futuro, dopo aver sentito le OO.SS. firmatarie del presente accordo. Qualora nell'anno le attività sopraindicate come "Valorizzazione professionale" non siano state effettuate totalmente o parzialmente, il margine di € 4,12 per le prime 1.200.000 confezioni, sarà ridotto dall'anno successivo, come riportato nell'allegato B.

8.1) Qualora nell'anno, nell'ambito delle attività della farmacovigilanza, le farmacie effettueranno un numero maggiore di 250 segnalazioni di sospette reazioni ai farmaci (ADR), dall'anno successivo il margine previsto al precedente punto 7) sarà rideterminato così come stabilito al punto 4 dell'allegato B.

9) Qualora il prescrittore, ai sensi dell'art. 15, comma 11 bis del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, come modificato dall'art. 13 bis, comma 1 del D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, nonché ai sensi del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, prescriva il solo principio attivo di un farmaco equivalente o biologico, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale "*avente prezzo più basso*", cioè quello che determina minori costi per il SSR. Per farmaco "*avente prezzo più basso*" si intende quello presente sulla lista che l'ASUR, sul proprio sito web, dovrà obbligatoriamente mettere a disposizione mensilmente delle farmacie convenzionate. Per la sostituzione di un farmaco "*avente prezzo più alto*" con un altro "*avente prezzo più basso*" per "*volontà del paziente*" da annotare sul retro della ricetta o per decisione medica attestata dalla dicitura "*non sostituibile*" con annessa motivazione, l'assistito deve pagare al farmacista la differenza di prezzo esistente tra i due farmaci.

Il distributore intermedio è tenuto a comunicare all'ASUR e alla Regione Marche entro le 24 ore lavorative le eventuali carenze di farmaci.

10) Qualora nella distribuzione per conto non sia presente il farmaco, di cui alla Tabella 1 allegata al presente accordo, ad un prezzo minore e/o uguale a quello di riferimento, l'assistito non è tenuto a corrispondere la differenza, applicando la cosiddetta "*norma di salvaguardia*".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11) Le farmacie saranno rifornite dal distributore intermedio con due consegne giornaliere dal lunedì al venerdì e una nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad esclusione delle farmacie ubicate in zone disagiate e di confine per le quali è prevista una sola consegna giornaliera dal lunedì al venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi, fatte salve ulteriori particolari esigenze di salute pubblica disposte dalla Regione Marche.

12) Le farmacie convenzionate dovranno consegnare all'ASUR le ricette della DPC, come per la convenzionata, entro il giorno dieci del mese successivo. Qualora, il giorno dieci sia festivo la consegna sarà differita al primo giorno lavorativo successivo.

13) Le farmacie convenzionate dotate di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) devono comunicare entro 48 ore le variazioni di tale indirizzo alla Regione Marche e all'ASUR/Area Vasta di competenza.

14) Per i farmaci non disponibili per "carenze di mercato" in regime di libera vendita, agli assistiti su ricetta bianca, si applica la procedura descritta nell'Allegato C del presente accordo.

15) L'ASUR è tenuta a svolgere i compiti previsti dall'Allegato D del presente accordo e provvede al pagamento delle competenze delle farmacie convenzionate contestualmente al pagamento della DCR. L'ASUR è tenuta a comunicare al distributore intermedio eventuali ritardi dei pagamenti alle farmacie. Qualora l'ASUR non sia in grado di liquidare le farmacie secondo la tempistica sopra indicata, il distributore intermedio potrà differire i pagamenti alle aziende farmaceutiche, sempre nel rispetto del medesimo intervallo temporale.

16) Le farmacie convenzionate dovranno provvedere, nei termini previsti di sessanta giorni, tramite SDD (già RID) al pagamento delle fatture del distributore intermedio. Per le farmacie che non utilizzano il SDD, la scadenza sarà di trenta giorni. Nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento il distributore intermedio segnalerà all'ASUR, l'inadempienza e, nel caso questa sia ripetuta, il distributore intermedio è autorizzato a escludere la farmacia dalla fornitura dei farmaci della DPC.

17) I farmaci inseriti nella Tabella 1 del presente accordo contraddistinti dalla sigla DPC, se prescritti su ricetta SSN dal MMG o dal PLS, saranno esclusivamente forniti dalle farmacie convenzionate. I Servizi farmaceutici del SSR potranno fornire tali farmaci in base all'art. 8 della Legge 405/2001 (dimissione ospedaliera, post visita specialistica, assistenza domiciliare, residenziale, semiresidenziale). La fornitura di farmaci in dimissione ospedaliera avviene *"tramite la farmacia ospedaliera limitatamente al primo ciclo terapeutico completo: il primo ciclo terapeutico completo rappresenta il completamento del trattamento farmacologico avviato in ospedale in quantità sufficiente a garantire il raggiungimento del prossimo accesso di controllo presso il medico specialista ospedaliero, o presso il medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) cioè di norma una settimana di terapia con una o più confezioni di medicinali rimborsabili dal SSR"* (D.D. n. 1/ASF del 19.01.2017).

18) Nel caso in cui un farmaco sia temporaneamente mancante in DPC, le farmacie convenzionate:

- a. dovranno dispensare un farmaco equivalente se presente in DPC;
- b. in casi di mancanza di tale farmaco potranno dispensare un farmaco in regime di convenzione; in tal caso la farmacia spedisce la ricetta allegando il fax del distributore intermedio che attesta la temporanea mancanza. La quantità dispensabile è la minima necessaria a garantire il trattamento farmacologico immediato e comunque fino alla disponibilità del farmaco in DPC.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19) Alle farmacie è vietato fornire alle stesse ditte farmaceutiche fornitrici, informazioni relativamente ai dati di acquisto e di vendita dei farmaci trattati nel presente accordo.

20) Per le problematiche che potrebbero verificarsi nel corso dell'applicazione del presente accordo e in caso di accertamento di rilevanti e reiterate inosservanze e violazioni degli obblighi previsti dal presente accordo, da parte della farmacia, la Commissione Farmaceutica dell'ASUR di cui all'art. 10 del DPR 371/1998 è competente, può adottare i provvedimenti conseguenti.

21) Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data della sottoscrizione ad eccezione dei parametri economici che producono i loro effetti dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, prorogabile di un ulteriore anno da parte della Regione Marche, in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo. Le parti convengono sull'opportunità di effettuare verifiche periodiche sul modello, al fine di apportare correttivi e integrazioni per necessità di riallineamenti che si dovessero evidenziare, in particolare nella fase di avvio del nuovo sistema. Resta inteso ed accettato dalle parti che la Regione Marche, procederà ad una valutazione complessiva del presente accordo, ivi compresa la parte economica e si riserva di interrompere unilateralmente l'accordo medesimo, qualora le norme statali o gli accordi nazionali lo stabiliscano.

Le parti firmatarie del presente accordo hanno la facoltà di recedere con preavviso di 180 giorni.

L'importo dell'imposta di bollo è a carico di Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche.

Ancona, _____

Per la Regione Marche
Il Direttore dell'ARS

Per Federfarma Marche
Il Presidente

Per Confservizi Assofarm
Marche
Il Presidente

.....

.....

.....



ALLEGATO B

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RICOMPRESSE
NELLA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE**

PREMESSA

La Giunta regionale con la DGR n. 881 del 19.10.2015 ha approvato gli schemi di accordi relativi alla distribuzione per conto (DPC) di cui alla lettera a, art. 8 della Legge 405/2001, tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN Marche. Detti accordi sono stati sottoscritti in data 19/10/2015 (Reg. Int. n. 18487).

La novità più rilevante del nuovo accordo per la DPC è rappresentata dal fatto che la Regione Marche ha inteso potenziare l'integrazione delle farmacie nel SSR, riconoscendo loro il ruolo di farmacia dei servizi o di comunità sia nell'erogazione dei farmaci e dei dispositivi medici, sia in quella di prestazioni a carattere sanitario e sociosanitario.

FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE

“VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE”

Il progetto “Valorizzazione Professionale” si articola in 5 sotto progetti, attività a carico delle farmacie convenzionate e del relativo peso, di seguito elencati:

1. Fornitura dei dati e delle immagini, entro la scadenza, con esclusione dei promemoria delle ricette dematerializzate, delle ricette spedite in convenzionata e in DPC: PESO 8% equivalente a € 0,05.
2. Mantenimento del software già fornito con il precedente accordo, in grado di elaborare dati di consumo e statistici della convenzionata e della DPC, secondo le specifiche individuate dall'ARS Marche e dall'ASUR Marche: PESO 8% equivalente a € 0,05.
3. Partecipazione al progetto screening colon-retto: PESO 16% equivalente a € 0,10.
4. Partecipazione ad attività/progetti di farmacovigilanza attiva: valorizzazione come da tabella 4.
5. Verifica dei piani terapeutici per le seguenti categorie farmacologiche: NAO, GII, EPO, G-CSF oltre a Denosumab e Sacubitril + Valsartan, quando saranno disponibile al CO.D.IN. Marche: PESO 68% equivalente a € 0,42.

La valutazione delle attività sarà fatta entro il mese di febbraio dell'anno successivo.



INDICATORI DI PERFORMANCE

Di seguito, per ciascuna delle attività sopra indicate, si elencano: la descrizione dell'attività, la tipologia di attività, il target minimo e l'indicatore che permetteranno di determinare con certezza il perseguimento di ciascuna attività.

B.1 - FORNITURA DEI DATI E DELLE IMMAGINI, CON ESCLUSIONE DEI PROMEMORIA DELLE RICETTE DEMATERIALIZZATE, DELLE RICETTE SPEDITE IN CONVENZIONATA E IN DPC

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TIPOLOGIA ATTIVITA'	TARGET MINIMO	INDICATORE
Trasmissione al sistema GAF dell'ARS Marche dei dati	Singola	12 invii annuali	Attestazione P.F. Assistenza Farmaceutica ARS Marche
Trasmissione ai Servizi Farmaceutici territoriali dell'ASUR delle immagini	Singola	12 invii annuali	Attestazione ASUR Marche

Il mancato invio anche per un solo mese dei dati e/o delle immagini comporterà l'abbattimento di € 0,05 pari all'8% della parte della remunerazione superiore a € 3,50 a confezione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
1118

B.2 - MANTENIMENTO DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE, IN GRADO DI ELABORARE I DATI DI CONSUMO E STATISTICI DELLA CONVENZIONATA E DELLA DPC, INDIVIDUATA DALL'ARS MARCHE E DALL'ASUR MARCHE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TIPOLOGIA ATTIVITA'	TARGET MINIMO	INDICATORE
Mantenimento del software secondo le indicazioni dell'ARS Marche e dell'ASUR Marche	Collettiva	Produzione di report e analisi finalizzate alla valutazione della spesa farmaceutica convenzionata ed in DPC, anche su specifica richiesta di Federfarma e Assofarm	Attestazione PF/AF ARS Marche

La mancata produzione dei report comporterà l'abbattimento di € 0,05 pari all'8% della parte della remunerazione superiore a € 3,50 a confezione.



B.3 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SCREENING COLON-RETTO

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TIPOLOGIA ATTIVITA'	TARGET MINIMO	INDICATORE
Adesione formale al progetto	Collettiva	Trasmissione della comunicazione formale di adesione all'ARS Marche ed all'ASUR Marche	Attestazione PF/AF ARS Marche e dell'ASUR Marche
Svolgimento delle attività di 1° livello previste dalla procedura	Singola		Attestazione ASUR Marche
Svolgimento delle attività di 2° livello previste dalla procedura	Singola		Attestazione ASUR Marche
La mancata adesione e/o il mancato svolgimento delle attività comporterà l'abbattimento di € 0,10 pari al 16% della parte della remunerazione superiore a € 3,50 a confezione.			



**B.4 - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA'/PROGETTI DI FARMACOVIGILANZA
ATTIVA**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TIPOLOGIA ATTIVITA'	TARGET MINIMO	INDICATORE
Adesione formale al progetto	Collettiva	Trasmissione della comunicazione formale di adesione all'ARS Marche	Attestazione PF/AF ARS Marche
Raccolta ed inserimento delle segnalazioni di ADR	Collettiva	Inserimento di almeno 250 segnalazioni (ADR)/anno	Attestazione PF/AF ARS Marche

Il raggiungimento del target di 250 ADR comporterà un incremento del margine € 0,01 a confezione del margine a € 3,50 a confezione. Qualora siano superate le 500 ADR il suddetto incremento sarà raddoppiato. L'eventuale incremento di detto margine sarà effettuato dall'anno successivo a quello di riferimento.

Y
D



B.5 - VERIFICA DEI PIANI TERAPEUTICI PER LE SEGUENTI CATEGORIE FARMACOLOGICHE: NAO, GH, EPO, G-CSF, DENOSUMAB, SACUBITRIL + VALSARTAN

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TIPOLOGIA ATTIVITA'	TARGET MINIMO	INDICATORE
Gestione dei farmaci ricompresi nelle categorie farmacologiche: NAO, GH, G-CSF, Denosumab (Prolia ®) e SACUBITRIL + VALSARTAN (Entresto®) con il programma WEBPTONLINE al fine di garantire l'esistenza di un PT in corso di validità e l'erogazione dei quantitativi di farmaco previsti dal PT	Singola	Chiusura entro il mese di competenza delle ricette sul programma WEBPTONLINE	Attestazione CO.D.IN. Marche

La seconda segnalazione di inadempienza comporterà l'abbattimento € 0,42 (pari al 68%) della parte della remunerazione superiore a € 3,50 a confezione.



ALLEGATO C

CARENZE DI MERCATO SU RICETTA BIANCA

1. Il farmacista invia al distributore intermedio, tramite fax o altro mezzo, la ricetta bianca contenente la prescrizione del farmaco richiesto, omettendo i dati anagrafici del paziente e del prescrittore. Il distributore intermedio invia alla farmacia una sola confezione di farmaco, a meno che il farmacista non richieda nello stesso fax un numero diverso di confezioni. Il distributore intermedio ricevuto il fax di richiesta, scrive il prezzo di rimborso ASUR del farmaco e invia il fax alla farmacia.
2. Il Farmacista, ricevuto il farmaco richiesto al distributore intermedio, spedisce la ricetta bianca, apponendo: timbro della farmacia, data di spedizione, prezzo praticato, che dovrà corrispondere al prezzo di rimborso ASUR per la DPC.
3. La ricetta bianca dovrà riportare: nome, cognome e codice fiscale dell'assistito, nome, cognome, timbro e codice fiscale del medico prescrittore, lo scontrino fiscale.
4. Il Farmacista predispone una fotocopia della ricetta, vi appone la fustella del farmaco erogato e la invia al Servizio Farmaceutico territorialmente competente. La ricetta originale (priva della fustella) sarà restituita al cliente (se RR) o trattenuta dal Farmacista (se RNR).
5. Il Servizio farmaceutico territorialmente competente, ricevuto alla fine di ogni mese dal distributore intermedio l'elenco delle ricette bianche inviate da ciascuna farmacia, provvederà alla verifica della rispondenza dei 2 flussi: *ricette inviate al distributore intermedio VS ricette inviate al Servizio Farmaceutico*.
6. Nel caso sia accertata una differenza tra i 2 flussi, il costo del farmaco sarà addebitato alla farmacia di riferimento.



ALLEGATO D

COMPITI ASUR

1. L'ASUR assicura:

- a) in collaborazione con la Direzione del distributore intermedio, la predisposizione e la trasmissione mensile dei prezzi di rimborso dei farmaci inseriti in DPC;
- b) la verifica mensile dello stato di avanzamento ed il monitoraggio della corretta applicazione degli accordi, sia per la parte economica che operativa;
- c) la pubblicazione aggiornata in tempi brevi sul proprio sito istituzionale dell'elenco dei farmaci disponibili nella DPC;
- d) l'attivazione di uno spazio sul proprio sito web per gli operatori, nel quale inserire la documentazione concernente la DPC.

2. L'ASUR redige le Linee guida per la verifica e il controllo dei piani terapeutici (PT) via web entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione degli accordi per la DPC con le OO.SS. delle farmacie convenzionate.

3. Predisporre l'atto di indirizzo per lo screening del tumore del colon-retto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA 1

Elenco dei farmaci distribuiti per conto dell'ASUR (DPC) e direttamente (DD) dai servizi farmaceutici degli Enti del SSR

<i>ATC</i>	<i>PRINCIPIO ATTIVO</i>	<i>CLASSE</i>	<i>DITRI- BUZIONE</i>	<i>NOTE</i>
A06AD	MACROGOL+ASSOCIAZIONI	C	DPC	DGR 279/13
A07AA11	RIFAXIMINA limitamente alla farmaco TIXTELLER ^(R)	A/PHT	DPC	DGR 1270/16
A10AE04	INSULINA GLARGINE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A10AE05	INSULINA DETEMIR	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A10AE06	INSULINA DEGLUDEC	A/PHT	DPC	DGR 1428/14
A10AE54	INSULINA GLARGINE/LIXISENATIDE	A/PHT	DPC	
A10AE56	INSULINA DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE	A/PHT	DPC	DD/ARS 21/18
A10BD05	PIOGLITAZONE CLORIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A10BD06	PIOGLITAZONE CLORIDRATO/GLIMEPIRIDE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A10BD07	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A10BD08	VILDAGLIPTIN/METFORMINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A10BD09	ALOGLIPTIN BENZOATO/PIOGLITAZONE CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 1428/14
A10BD10	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 734/14
A10BD11	METFORMINA CLORIDRATO/LINAGLIPTIN	A/PHT	DPC	DGR 973/14
A10BD13	ALOGLIPTIN BENZOATO/METFORMINA CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 1428/14
A10BD15	DAPAGLIFLOZIN PROPANEDILOLO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 881/15
A10BD16	CANAGLIFLOZIN EMIIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 881/15
A10BD20	EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 584/16
A10BG03	PIOGLITAZONE CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A10BH02	VILDAGLIPTIN	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A10BH03	SAXAGLIPTIN CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A10BH04	ALOGLIPTIN BENZOATO	A/PHT	DPC	DGR 1428/14
A10BH05	LINAGLIPTIN	A/PHT	DPC	DGR 734/14
A10BJ01	EXENATIDE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A10BJ02	LIRAGLUTIDE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A10BJ03	LIXISENATIDE	A/PHT	DPC	DGR 734/14
A10BJ05	DULAGLUTIDE	A/PHT	DPC	DGR 207/16
A10BK01	DAPAGLIFLOZIN PROPANEDILOLO MONOIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 881/15
A10BK02	CANAGLIFLOZIN EMIIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 881/15
A10BK03	EMPAGLIFLOZIN	A/PHT	DPC	DGR 881/15
A16AA01	LEVOCARNITINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
A16AA04	CISTEAMINA BITARTRATO (MERCAPTAMINA BITARTRATO)	A/PHT	DD	DGR 279/13
A16AA05	ACIDO CARGLUMICO	A/PHT	DD	DGR 279/13

8



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
1118

A16AA06	BETAINA	A/PHT	DD	DGR 279/13
A16AX03	SODIO FENILBUTIRRATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
A16AX04	NITISINONE	A/PHT	DD	DGR 279/13
A16AX05	ZINCO ACETATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
A16AX06	MIGLUSTAT	A/PHT	DD	DGR 279/13
A16AX07	SAPROPTERINA DICLORIDRATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
A16AX09	GLICEROLO FINILBUTIRRATO	A/PHT	DD	
A16AX10	ELIGLUSTAT TARTRATO	A/PHT	DD	DD/ARS 21/18
A16AX14	MIGALASTAT CLORIDRATO	A/PHT	DD	
B01AB01	EPARINA SODICA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B01AB04	DALTEPARINA SODICA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B01AB05	ENOXAPARINA SODICA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B01AB07	PARNAPARINA SODICA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B01AB08	REVIPARINA SODICA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B01AB12	BEMIPARINA SODICA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B01AC04	CLOPIDOGREL	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B01AC11	ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO	A/PHT	DD	DGR 279/13
B01AC22	PRASUGREL CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B01AC24	TICAGRELOR	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B01AC27	SELEXIPAG	A/PHT	DD	DD/ARS 21/18
B01AC30	CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO/ACIDO ACETILSALICILICO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	A/PHT	DPC	DGR 881/15
B01AF01	RIVAROXABAN	A/PHT	DPC	DGR 881/15
B01AF02	APIXABAN	A/PHT	DPC	DGR 881/15
B01AF03	EDOXABAN TOSILATO	A/PHT	DPC	DGR 584/16
B01AX05	FONDAPARINUX SODICO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B02BD02	OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, LIOFILIZZATO)	A/PHT	DD	DGR 279/13
B02BD02	LONOCOCOG ALFA (FATTORE VIII DELLA COAGULAZIONE A CATENA SINGOLA, RICOMBINANTE)	A/PHT	DD	
B02BD02	EFMOROCTOCOG ALFA	A/PHT	DD	
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA ING. GENETICA (MOROCTOGOG, OCTOGOG)	A/PHT	DD	DGR 279/13
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA FRAZIONAMENTO DEL PLASMA	A/PHT	DD	DGR 279/13
B02BD02	OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	A/PHT	DD	
B02BD02	TUROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	A/PHT	DD	DGR 319/15
B02BD02	SIMOCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	A/PHT	DD	DGR 279/13
B02BD02	OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	A/PHT	DD	DGR 279/13
B02BD02	MOROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	A/PHT	DD	DGR 279/13



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

B02BD03	COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMOFILICO UMANO ATTIVATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
B02BD04	FATTORE IX DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
B02BD04	EFTRENONACOG ALFA	A/PHT	DD	
B02BD04	FATTORE IX DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
B02BD04	ALBUTREPENONACOG ALFA	A/PHT	DD	DD/ARS 21/18
B02BD04	NONACOG GAMMA (FATTORE IX DI COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)	A/PHT	DD	DD/ARS 21/18
B02BD05	FATTORE VII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
B02BD06	FATTORE VIII UMANO DI COAGULAZIONE/FATTORE DI VON WILLEBRAND	A/PHT	DD	DGR 279/13
B03XA01	EPOETINA ALFA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B03XA01	EPOETINA BETA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B03XA01	EPOETINA ZETA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B03XA01	EPOETINA TETA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B03XA02	DARBEPOETINA ALFA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B03XA03	METOSSIPOLIETILENGLICHE-EPOETINA BETA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
B05AA01	ALBUMINA UMANA	A/PHT	DD	DGR 279/13
B06AC01	PROTEINA DEL PLASMA UMANO ANTIANGIOEDEMA	A/PHT	DD	DGR 279/13
C01BD07	DRONEDARONE CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
C01EB17	IVABRADINA CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
C01EB18	RANOLAZINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
C02KX01	BOSENTAN MONOIDRATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
C02KX02	AMBRISENTAN	A/PHT	DD	DGR 279/13
C02KX04	MACITENTAN	A/PHT	DD	DGR 1428/14
C02KX05	RIOCIGUAT	A/PHT	DD	DGR 319/15
C03XA01	TOLVAPTAN	A/PHT	DD	
C07AA05	PROPRANOLOLO CLORIDRATO limitatamente al faramco HEMANGIOL ^(R)	A/PHT	DD	DGR 735/16
C09DX04	SACUBITRIL/VALSARTAN COMPLESSO DI SALE SODICO	A/PHT	DPC	DD/ARS 21/18
C10AX12	LOMITAPIDE MESILATO	A/PHT	DD	DGR 881/15
C10AX13	EVOLOCUMAB	A/PHT	DD	
C10AX14	ALIROCUMAB	A/PHT	DD	
D06BB10	IMIQUIMOD	A/PHT	DPC	DGR 279/13
D06BB12	SINECATECHINE	A/PHT	DPC	
D11AH01	TACROLIMUS MONOIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
G03BA03	TESTOSTERONE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
G03GA02	MENOTROPINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
G03GA04	UROFOLLITROPINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
G03GA06	FOLLITROPINA BETA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
G03GA07	LUTROPINA ALFA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
G03GA08	CORIOGONADOTROPINA ALFA	A/PHT	DPC	DGR 279/13

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

G03GA09	CORIFOLLITROPINA ALFA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
G03GA30	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
G03XB02	ULIPRISTAL ACETATO	A/PHT	DPC	DGR 1428/14
G04BE03	SILDENAFIL CITRATO (AIFA nota 75)	A/PHT	DPC	DGR 279/13
G04BE08	TADALAFIL (AIFA nota 75)	A/PHT	DPC	DGR 881/15
G04BE09	VARDENAFIL CLORIDRATO (AIFA nota 75)	A/PHT	DPC	
G04BE10	AVANAFIL (AIFA nota 75)	A/PHT	DPC	DGR 1270/16
H01AC01	SOMATROPINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
H01AX01	PEGVISOMANT	A/PHT	DD	DGR 279/13
H01BA02	DESMOPRESSINA ACETATO IDRATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
H01CA01	GONADORELINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
H01CB02	OCTREOTIDE ACETATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
H01CB03	LANREOTIDE ACETATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
H01CB05	PASIREOTIDE PAMOATO	A/PHT	DD	DGR 1428/14
H05BX01	CINACALCET CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
H05BX02	PARACALCITOLE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
H05BX04	ETELCALCETIDE CLORIDRATO	A/PHT	DD	
J01CE08	BENZILPENICILLINA BENZATINICA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
J01GB01	TOBRAMICINA	A/PHT	DD	DGR 279/13
J01XX08	LINEZOLID	A/PHT	DD	DGR 279/13
J01XX11	TEDIZOLID FOSFATO	A/PHT	DD	DD/ARS 21/18
J02AB02	KETOCONAZOLO limitatamente al farmaco KETOCONAZOLE HRA ^(R)	A/PHT	DD	DGR 334/16
J02AC03	VORICONAZOLO	A/PHT	DD	DGR 279/13
J02AC04	POSACONAZOLO	A/PHT	DD	DGR 279/13
J02AC05	ISAVUCONAZOLO	A/PHT	DD	DGR 584/16
J05AB11	VALACICLOVIR CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
J05AB14	VALGANCICLOVIR CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
J05AF05	LAMIVUDINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
J05AF08	ADEFOVIR DIPIVOXIL	A/PHT	DD	DGR 279/13
J05AF10	ENTECAVIR MONOIDRATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
J05AF11	TELBIVUDINA	A/PHT	DD	DGR 279/13
J05AP	GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR	A/PHT	DD	
J05AP01	RIBAVIRINA	A/PHT	DD	DGR 279/13
J05AP03	BOCEPREVIR	A/PHT	DD	DGR 279/13
J05AP05	SIMEPREVIR SODICO	A/PHT	DD	DGR 319/15
J05AP07	DACLATASVIR DICLORIDRATO	A/PHT	DD	DGR 881/15
J05AP09	DASABUVIR	A/PHT	DD	DGR 881/15
J05AP53	OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR	A/PHT	DD	DGR 881/15
J05AP54	ELBASVIR/GRAZOPREVIR	A/PHT	DD	
J05AP55	SOFOSBUVIR/VELPATASVIR	A/PHT	DD	
J05AP56	SOFOSBUVIR/VELPATASVIR/VOXILAPREVIR	A/PHT	DD	
J06BB01	IMMUNOGLOBULINA UMANA	A/PHT	DD	DGR 279/13
J06BB16	PALIVIZUMAB	A/PHT	DD	DGR 881/15



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
1118

L01AX03	TEMOZOLOMIDE	A/PHT	DD	DGR 279/13
L01BB02	MERCAPTOPYRINA	A/PHT	DD	
L01BB05	FLUDARABINA FOSFATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
L01BC06	CAPECITABINA	A/PHT	DD	DGR 279/13
L01BC53	TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL	A/PHT	DD	DGR 279/13
L01BC59	TRIFLURIDINA/TIPIRACIL CLORIDRATO	A/PHT	DD	
L01CA04	VINORELBINA BITARTRATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
L01XB01	PROCARBAZINA CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 973/14
L01XE01	IMATINIB MESILATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
L01XE10	EVEROLIMUS limitatamente al farmaco VOTUBIA ^(R)	A/PHT	DD	DGR 735/16
L01XE21	REGORAFENIB	A/PHT	DD	DGR 881/15
L01XX14	TRETINOINA	A/PHT	DD	DGR 279/13
L01XX17	TOPOTECAN CLORIDRATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
L01XX23	MITOTANO	A/PHT	DD	DGR 279/13
L01XX25	BEXAROTENE	A/PHT	DD	DGR 279/13
L01XX35	ANAGRELIDE CLORIDRATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
L02AE01	BUSERELIN ACETATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L02AE02	LEUPRORELINA ACETATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L02AE03	GOSERELIN ACETATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L02AE04	TRIPTORELINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L02BB01	FLUTAMIDE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L02BB03	BICALUTAMIDE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L02BX02	DEGARELIX ACETATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L03AA02	FILGRASTIM	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L03AA10	LENOGRASTIM	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L03AA13	PEGFILGRASTIM	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L03AA14	LIPEGFILGRASTIM	A/PHT	DPC	DGR 973/14
L03AB04	INTERFERONE ALFA 2A	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L03AB05	INTERFERONE ALFA 2B	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L03AB07	INTERFERONE BETA 1A	A/PHT	DD	DGR 279/13
L03AB08	INTERFERONE BETA 1B	A/PHT	DD	DGR 279/13
L03AB10	INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L03AB11	INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L03AB13	INTERFERONE BETA 1A PEGILATO	A/PHT	DD	DGR 881/15
L03AX13	GLATIRAMER ACETATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
L04AA06	MICOFENOLATO MOFETILE/SODICO	A/PHT	DD	DGR 279/13
L04AA10	SIROLIMUS	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L04AA13	LEFLUNOMIDE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L04AA18	EVEROLIMUS	A/PHT	DPC	DGR 279/13
L04AA27	FINGOLIMOD CLORIDRATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
L04AA31	TERIFLUNOMIDE	A/PHT	DD	DGR 1428/14
L04AA32	APREMILAST	A/PHT	DD	
L04AD02	TACROLIMUS	A/PHT	DPC	DGR 279/13
M05BA06	SODIO IBANDRONATO MONOIDRATO	A/PHT	DD	DGR 279/13



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
1118

M05BA06	SODIO IBANDRONATO MONOIDRATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
M05BX04	DENOSUMAB limitatamente al farmaco PROLIA (R)	A/PHT	DPC	DD/ARS 21/18
N03AF04	ESLICARBAZEPINA ACETATO	A/PHT	DPC	DGR 734/14
N03AX21	RETIGABINA	A/PHT	DPC	DGR 973/14
N03AX22	PERAMPANEL	A/PHT	DPC	DGR 881/15
N03AX23	BRIVARACETAM	A/PHT	DPC	
N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N04BX01	TOLCAPONE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N04BX02	ENTACAPONE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N05AE04	ZIPRASIDONE CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N05AE05	LURASIDONE CLORIDRATO	A/PHT	DD	
N05AH02	CLOZAPINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N05AH03	OLANZAPINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N05AH04	QUETIAPINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N05AH05	ASENAPINA MALEATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N05AX08	RISPERIDONE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N05AX12	ARIPIPRAZOLO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N05AX13	PALIPERIDONE	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N06BA07	MODAFINIL	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N06BA09	ATOMOXETINA CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N06BX13	IDEBENONE	A/PHT	DD	
N06DA02	DONEPEZIL CLORIDRATO MONOIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N06DA03	RIVASTIGMINA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N06DA04	GALANTAMINA BROMIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N06DX01	MEMANTINA CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N07AX01	PILOCARPINA CLORIDRATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
N07BB03	ACAMPROSATO CALCICO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
N07BC51	BUPRENORFINA CLORIDRATO/NALOXONE CLORIDRATO DIIDRATO	A/PHT	DD	
N07XX02	RILUZOLO	A/PHT	DD	DGR 279/13
N07XX09	DIMETILFUMARATO	A/PHT	DD	DGR 319/15
P01CX01	PENTAMIDINA ISETIONATO	A/PHT	DD	DGR 279/13
R03DX05	OMALIZUMAB	A/PHT	DD	DGR 734/14
R03DX07	ROFLUMILAST	A/PHT	DPC	DGR 279/13
R03DX09	MEPOLIZUMAB	A/PHT	DD	
R05CB13	DESOSSIRIBONUCLEASI	A/PHT	DD	DGR 279/13
R07AX02	IVACAFTOR	A/PHT	DD	DGR 881/15
R07AX30	LUMACAFTOR/IVACAFTOR	A/PHT	DD	
V01AA02	POLLINE GRAMINACEE (PHLEUM PRATENSE)	A/PHT	DPC	DGR 319/15
V03AC01	DEFEROXAMINA MESILATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
V03AC02	DEFERIPRONE	A/PHT	DD	DGR 279/13
V03AC03	DEFERASIROX	A/PHT	DD	DGR 279/13
V03AE02	SEVELAMER CLORIDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
V03AE03	LANTANIO CARBONATO IDRATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13

8



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
1118

V03AE05	OSSIDROSSIDO SUCROFERRICO	A/PHT	DPC	DGR 881/15
V03AF01	MESNA	A/PHT	DPC	DGR 279/13
V03AF03	CALCIO FOLINATO	A/PHT	DPC	DGR 279/13
V04CD01	METIRAPONE	A/PHT	DPC	DGR 881/15

DC